
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Translatio iudicii conseguente a una pronuncia declinatoria della giurisdizione, proposizione d'ufficio del conflitto di giurisdizione, disciplina applicabile

Posto che La L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, istituendo, nel quadro di una disciplina normativa della translatio iudicii conseguente a una pronuncia declinatoria della giurisdizione, l'istituto della proposizione d'ufficio del conflitto di giurisdizione, non ha dettato le relative regole del procedimento, va confermato che "la lacuna è agevolmente colmabile facendo riferimento in via analogica alla disciplina del conflitto di competenza di cui all'art. 45 c.p.c. e, con riferimento specifico al regolamento d'ufficio richiesto con ordinanza fuori udienza dal giudice che solleva il conflitto, al successivo art. 47 c.p.c., comma 5, secondo cui: "Le parti, alle quali è .. comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte scritture difensive e documenti"; con la conseguenza che, in caso di conflitto, tanto di competenza che di giurisdizione, ai fini della instaurazione del contraddittorio in sede di cassazione, elemento fondamentale è la comunicazione alle parti di detta ordinanza. Al riguardo, in mancanza di diverse precisazioni da parte della legge, che si limita a presupporre la comunicazione dell'ordinanza, trovano applicazione le regole ordinarie sulla comunicazione alle parti costituite delle ordinanze non pronunciate in udienza (art. 136 c.p.c. e art. 176 c.p.c., comma 2).

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 30.9.2015, n. 19455

...omissis...

La L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, istituendo, nel quadro di una disciplina normativa della translatio iudicij conseguente a una pronuncia declinatoria della giurisdizione, l'istituto della proposizione d'ufficio del conflitto di giurisdizione, non ha dettato le relative regole del procedimento, ma queste Sezioni Unite hanno, con principio assolutamente consolidato a decorrere da S.U. n. 8036 del 2011, affermato che "La lacuna è agevolmente colmabile facendo riferimento in via analogica alla disciplina del conflitto di competenza di cui all'art. 45 c.p.c. e, con riferimento specifico al regolamento d'ufficio richiesto con ordinanza fuori udienza dal giudice che solleva il conflitto, al successivo art. 47 c.p.c., comma 5, secondo cui: "Le parti, alle quali è .. comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte scritture difensive e documenti", con la conseguenza che, in caso di conflitto, tanto di competenza che di giurisdizione, ai fini della instaurazione del contraddittorio in sede di cassazione, elemento fondamentale è la comunicazione alle parti di detta ordinanza. Al riguardo, in mancanza di diverse precisazioni da parte della legge, che si limita a presupporre la comunicazione dell'ordinanza, trovano applicazione le regole ordinarie sulla comunicazione alle parti costituite delle ordinanze non pronunciate in udienza (art. 136 c.p.c. e art. 176 c.p.c., comma 2).

Poichè, come evidenziato in narrativa, l'ordinanza che ha sollevato il conflitto di giurisdizione è stata emessa a scioglimento di riserva del giudice istruttore, elemento essenziale ai fini della verifica da parte della Corte di cassazione della regolare instaurazione del contraddittorio davanti a sé è che il cancelliere del giudice del Tribunale di Genova, prima di trasmettere il fascicolo della causa alla cancelleria della Cassazione, provveda alla rituale comunicazione dell'ordinanza stessa, ne verifichi poi il regolare/perfezionamento e alleggi al fascicolo d'ufficio la relativa documentazione.

Nella specie, in atti non è rinvenibile la prova della comunicazione alle parti costituite dell'ordinanza fuori udienza del 2 gennaio 2014 del tribunale di Genova con cui è stato sollevato il conflitto di giurisdizione.

Pertanto, ai fini della regolarizzazione del contraddittorio, ovvero della relativa prova, deve richiedersi alla cancelleria del Tribunale di Genova di procedere alla rituale comunicazione dell'ordinanza stessa, ovvero di trasmettere copia del biglietto di cancelleria con cui è avvenuta detta comunicazione.

p.q.m.

La Corte, a Sezioni Unite, manda alla cancelleria del giudice del Tribunale di Genova di dare comunicazione alle parti costituite, nelle forme previste dall'art. 134 c.p.c., dell'ordinanza del 2 gennaio 2014 emessa fuori udienza dal giudice del Tribunale di Genova che ha sollevato il conflitto di giurisdizione, ovvero di trasmettere a questa Corte copia del biglietto di cancelleria attestante la pervenuta comunicazione di detto provvedimento.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2015